

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 9 DICEMBRE 2013

N. 161



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 16,00 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2013, n. 23

“Linee guida sull’adozione del programma sperimentale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria ambulatoriale presso studi privati alla luce di quanto disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 120, modificata dal d.l. 13 settembre n. 158 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012 n. 189”.

Pag. 40386

REGOLAMENTO REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 24

“Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”.

Pag. 40394

REGOLAMENTO REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 25

“Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale “Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n. 2.

Pag. 40402

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2013,
n. 23

“Linee guida sull’adozione del programma sperimentale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria ambulatoriale presso studi privati alla luce di quanto disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 120, modificata dal d.l. 13 settembre n. 158 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012 n. 189”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 26/11/2013 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
Premessa**

L’attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario è rappresentata dall’attività che detto personale, individualmente o in

équipe, esercita fuori dall’orario di lavoro e dall’impegno di servizio in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio), anche in day service, di day hospital, di day surgery o di ricovero nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate. Tale attività può essere esercitata nelle strutture ospedaliere o territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso, di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi ai sensi dell’art. 9 comma 4 lett.b del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.

L’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria non deve contrastare con le finalità istituzionali dell’Azienda/Ente e il suo svolgimento deve essere organizzato al di fuori dell’orario di lavoro in modo da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi; per questo l’attività libero professionale intramuraria non può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. La determinazione dei volumi di prestazioni effettuati dal professionista, intesi come numero complessivo di prestazioni effettuate in un determinato periodo di tempo, viene ottenuta mediante ponderazione delle diverse prestazioni, al fine di dare diverso valore a prestazioni “più impegnative” rispetto a quelle in cui l’impegno è inferiore.

Art. 2

*Modalità di esercizio
dell’attività libero-professionale*

Le tipologie di attività libero professionale consentite sono così sintetizzabili:

- libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta (del professionista da parte dell’utente);
- attività libero professionale a pagamento svolta in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato, all’équipe;
- partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse da parte dell’Azienda Sanitaria/Ente in cui presta servizio il professionista o l’equipe;

- partecipazione ai proventi di attività professionale a pagamento richiesta da terzi all'Azienda/Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa. Sono considerate tali anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo o di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie nei casi di carenza di organico o di impossibilità anche momentanea di coprire i posti con personale in possesso dei requisiti di legge. Attualmente quest'ultime possono essere autorizzate entro i limiti previsti dal Piano di Rientro 2010-2012 e dal Piano Operativo 2013-2015;
 - sono, altresì, consentite altre forme di attività a pagamento dei dirigenti sanitari ai sensi dell'art. 58 del C.C.N.L. 8.6.2000 - Quadriennio normativo 1998-2001 - biennio economico 1998-1999 s.m.i.;
- Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere-Universitarie, e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscono, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio.

Art. 3

Realizzazione del modello organizzativo

L'art. 2 del D.L. n. 158 del 13.09.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 08.11.2012, ha apportato a sua volta modifiche alla legge n. 120 del 03.08.2007 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria": in particolare, detto articolo, al comma 1 lett. b), ha previsto la possibilità che le Regioni, attraverso proprie linee di indirizzo in materia, guidino il processo di realizzazione del modello, che la norma prevede in maniera uniforme ed omogenea sul territorio che ad esse fa capo e, nel caso la ricognizione regionale straordinaria sugli spazi disponibili ed utilizzabili per l'attività libero professionale intramuraria ne evidenzi l'inadeguatezza o l'insufficienza, guidi e coordini il programma sperimentale consentito dalla legge stessa.

Ai sensi di quanto disposto dal già richiamato art. 2 comma 1 lett. b) della Legge n. 189/2012 e precisato al punto precedente, la Regione Puglia, per il tramite delle Aziende Sanitarie/Enti, ha provveduto ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale.

A seguito di quanto emerso dalla ricognizione straordinaria ed, in particolare, dalla indicazione/attestazione aziendale di insufficienza di spazi idonei interni da adibire all'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale accessibile a tutti i dirigenti sanitari aventi diritto da parte di talune Aziende, la Regione ha intenzione di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2 sopra richiamato, l'adozione da parte delle A.S.L./Enti, insistenti sul proprio territorio, del programma sperimentale consentito dalla norma, che preveda lo svolgimento delle attività libero professionali presso gli studi privati professionali qualora i dirigenti sanitari ne facciano richiesta.

Art. 4

Programma sperimentale in via residuale

Per accedere al programma sperimentale di cui sopra, gli studi dovranno obbligatoriamente essere collegati in rete ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis del comma 4 dell'art.1 della legge n.120/2007 come modificata dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 189/2012 ed i professionisti dovranno sottoscrivere apposita convenzione annuale rinnovabile con la propria azienda/ente utilizzando lo schema di convenzione predisposto dalla Regione ed allegato alle presenti linee guida, così come previsto dall'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13.03.2013.

Si precisa che, riferendosi anche al trattamento di dati personali, il titolare aziendale del trattamento dovrà provvedere alle specifiche autorizzazioni al trattamento dei dati stessi secondo la normativa vigente. Tali autorizzazioni dovranno essere preliminari alla sottoscrizione della convenzione da parte del legale rappresentante dell'Ente o di suo delegato, qualora, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sottoscrizione sia delegata ad altra figura diversa dal titolare del trattamento dei dati.

Art. 5

Infrastrutture di rete aziendali

In merito alle previsioni di cui all'art. 2 lett. c) del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, le Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale dovranno attenersi a quanto già comunicato con nota

del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria - Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi dell'Area Politiche per la Promozione della Salute prot.n. AOO081/ 1265/APS2 del 23.03.2013 in cui sono richiamate le modalità tecniche previste dal D. M. Ministero della Salute 21 febbraio 2013, finalizzate alla realizzazione dell'infrastruttura di rete che supporti l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria.

Le Aziende/Enti devono, comunque, garantire il rispetto delle disposizioni del decreto legge n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge 189/2012, utilizzando le infrastrutture di rete e gli applicativi già eventualmente disponibili; eventuali integrazioni degli stessi, ritenute necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda/Ente.

Nell'ambito del programma sperimentale di cui sopra le Aziende sono tenute ad organizzare il servizio di prenotazione in modalità "voce" e/o "dati", che deve, in ogni momento, essere governato dall'Azienda/Ente, privilegiando l'attivazione di uffici specificatamente adibiti alle gestione dell'attività libero professionale.

Le singole Aziende/Enti dovranno individuare i soggetti preposti all'inserimento e alla comunicazione dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prestazioni erogate ed agli estremi del pagamento.

Art. 6

Modalità di pagamento delle prestazioni A.L.P.I.

La tracciabilità dei pagamenti, relativi alla prestazione libero-professionale, effettuati dall'utente è assicurata con le seguenti modalità:

- pagamento attraverso bancomat e carte di credito con lettori di carte collegati agli applicativi aziendali. In tal caso sono posti a carico del titolare dello studio i relativi costi di installazione, noleggio, manutenzione;
- bonifico bancario, conto corrente postale intestati all'azienda/ente;
- ogni altra modalità di pagamento (es. con utilizzo di POS collegati direttamente con Istituto di Credito Tesoriere), messa a disposizione dalle singole aziende/enti, che garantisca la tracciabilità dello stesso e la massima trasparenza dell'operazione.

Le singole Aziende/Enti provvedono ad indivi-

duare quali delle suddette modalità siano compatibili con la propria organizzazione nonché le procedure di registrazione, privilegiando, per quanto possibile, i pagamenti anticipati presso le casse CUP aziendali. I pagamenti devono comunque avvenire prima dell'effettuazione della prestazione, o, nel caso di pagamento con POS presso lo studio, contestualmente alla prestazione, salvo i casi in cui:

1. a seguito della visita emerga la necessità di dover effettuare un versamento integrativo per prestazioni aggiuntive non previste in fase di prenotazione;
2. per motivi tecnici imprevedibili, non sia possibile effettuare il pagamento con i sistemi informatici suddetti.

In tali casi il pagamento delle prestazioni potrà essere effettuato anche successivamente alla visita, sempre con modalità che garantiscano la tracciabilità del pagamento (bonifico bancario, pagamento al CUP, ecc.)

Art. 7

Determinazione delle tariffe

Così come disposto dall'art. 2 lett. c) della legge n. 189/2012, per la determinazione delle tariffe, che possono essere modificate, anche in ribasso, rispetto a quelle già in essere, l'Azienda/Ente dovrà definire con i singoli professionisti, e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, i compensi idonei a remunerare il professionista, l'équipe, il personale di supporto nonché i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, curando che sia assicurata la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Azienda/Ente (compresi quelli derivanti dall'attività di prenotazione e riscossione degli onorari) così come determinati attraverso apposita contabilità separata. Tale determinazione dei costi analitici per ciascuna prestazione sostituisce la quota forfettaria del 30% prevista dalle disposizioni regionali vigenti a favore dell'Azienda/Ente a copertura dei costi diretti ed indiretti. Ai sensi della sopra indicata normativa, l'Azienda/Ente tratterrà una ulteriore somma pari al 5% del compenso del professionista, destinandola ad interventi di prevenzione ovvero per la riduzione delle liste d'attesa.

I costi per l'infrastruttura di rete indicati nella norma e del relativo programma applicativo devono essere previsti nella tariffa, nella quota parte desti-

nata all'Azienda/Ente. I professionisti devono comunque garantire il collegamento operativo all'infrastruttura di rete di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a-bis della legge n.120/2007 e s.m.i. conforme alle modalità tecniche dettate determinate con Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 con oneri, per l'acquisizione e manutenzione della necessaria strumentazione, a carico del titolare dello studio.

Art. 8

Monitoraggio tempi di attesa

Ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge n. 120/2007, così come modificata dalla nuova legge, permane in capo all'Azienda/Ente l'obbligo di monitorare i tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale per il rispetto dei tempi medi riconosciuti, nonché di porre in essere meccanismi di riduzione dei suddetti tempi medi garantendo nell'ambito dell'attività istituzionale, l'erogazione entro 72 ore dalla richiesta delle prestazioni aventi carattere di urgenza differibile. Resta ferma la possibilità che la Regione individui parametri più favorevoli all'utenza in tale materia. Le Aziende devono assicurare che non si verifichino casi in cui la scelta da parte dell'utente venga ad essere condizionata da tempi di erogazione delle prestazioni in ALPI di gran lunga inferiori ai tempi di erogazione delle stesse prestazioni in ambito istituzionale e senza adeguata motivazione, prevedendo anche apposite clausole di salvaguardia in tal senso nelle autorizzazioni concesse. Nel caso in cui i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale siano immotivatamente superiori a quelli delle medesime prestazioni erogate in A.L.P.I., quest'ultima viene sospesa fino al ripristino di tempi di attesa similari per le medesime prestazioni erogate in regime istituzionale. L'Organismo aziendale di promozione e verifica dell'A.L.P.I. procede trimestralmente ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal Professionista. Il mancato controllo del rispetto dei vincoli, delle modalità e delle procedure indicate dalle

norme e dalle presenti Linee Guida, costituisce grave inadempienza del Direttore Generale e conseguente valutazione ai sensi dell'art. 3bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., come recentemente novellato dalla Legge n. 189/2012.

Art. 9

Violazioni di norma e relative sanzioni

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 28 - Codice disciplinare - CCNL 6.5.2010 per la sequenza contrattuale prevista dall'art. 23 del CCNL dirigenza medica e veterinaria 17.10.2008, per la prevenzione di situazioni che determinino l'insorgenza di conflitti di interesse, di forme di concorrenza sleale o di infrazioni nell'effettuazione dell'attività libero professionale intramoenia, nel caso siano accertate violazioni, l'Azienda/Ente prevede strumenti sanzionatori quali, a titolo di esempio non esaustivo, la sospensione /revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale.

Art. 10

Norme finali

E' esclusa la possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali associati nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio Sanitario Regionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività.

Le Aziende/Enti sono tenute, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.f) bis della norma sopra richiamata, all'adeguamento dei provvedimenti/regolamenti per assicurare che nell'attività libero-professionale, compresa quella esercitata nell'ambito del programma sperimentale, siano rispettate le previsioni delle presenti linee guida e, per tutto quanto non specificamente disciplinato nelle stesse, quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 2 dicembre 2013

VENDOLA

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA _____ ED IL
DOTT. _____ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PRO-
FESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA.

PREMESSO CHE:

- a. l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, (come convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria", In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b. entro il 31 marzo 2013, le regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere alla predisposizione e attivazione, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna in rete. Con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, è, pertanto garantito l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
- c. in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione".

CONSIDERATO CHE:

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie/enti nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. nell'Azienda Sanitaria _____ sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate dalla Regione e dalla Azienda interessata.

TRA

L'Azienda Sanitaria _____, con sede in _____
C.F./P.I. _____ nella persona del Dott. _____
nato a _____ il _____, C.F. _____
in virtù _____, e domiciliato per carica ed ai fini del presente atto presso la sede
dell'Azienda medesima (di seguito denominata "Azienda")

E

Il Dott. _____ nato il _____ e
residente a _____ C.F. _____
tel. _____ e-mail _____ disciplina
_____ in servizio a tempo indeterminato/determinato presso
l'Unità operativa _____ con la posizione funzionale di dirigente
_____, inquadrato nella disciplina di _____
con incarico _____ (di seguito denominato "Professionista").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito nel Comune di _____
Via _____.

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo n. _____
del _____.

Art. 2
(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'attività da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato dallo stesso per i compiti istituzionali. Nel caso in cui i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale siano immotivatamente superiori a quelli delle medesime prestazioni erogate in ALPI, quest'ultima viene sospesa fino al ripristino di tempi di attesa simili per le medesime prestazioni erogate in regime istituzionale.

L'Organismo aziendale di promozione e verifica dell'ALPI procede trimestralmente ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal Professionista.

Art. 3
(Infrastruttura di rete - Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria
e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza o, comunque, dell'infrastruttura di rete che consente il collegamento con l'Azienda/Ente si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento del servizio di prenotazione;

- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalla regione Puglia e in raccordo con l'Azienda _____.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento di qualsiasi importo effettuato dall'utente e relativo alla prestazione libero - professionale deve essere effettuato direttamente all'Azienda attraverso una delle seguenti modalità, a garanzia della tracciabilità dello stesso:

- pagamento attraverso bancomat e carte di credito con lettori di carte collegati agli applicativi aziendali. In tal caso sono posti a carico del titolare dello studio i relativi costi di installazione, noleggio, manutenzione;
- bonifico bancario, conto corrente postale intestati all'azienda;
- ogni altra modalità di pagamento (es. con utilizzo di POS collegati direttamente con Istituto di Credito Tesoriere), messa a disposizione dall'azienda, che garantisca la tracciabilità dello stesso e la massima trasparenza dell'operazione.

I pagamenti in ogni caso devono avvenire prima dell'effettuazione della prestazione, o, nel caso di pagamento con POS presso lo studio privato, contestualmente alla prestazione.

Art. 5

(Durata)

La presente convenzione ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

1. L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla sua contestazione.
2. Il professionista può recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7
(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8
(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di _____.

Art. 9
(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. _____

Professionista

Dott. _____

REGOLAMENTO REGIONALE 3 dicembre 2013,
n. 24

“Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medic- sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2207 del 26/11/2013 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
Premessa**

1. Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire una maggiore trasparenza ed un maggior rigore nella “governance” del sistema sanitario ha innovato le modalità di attribuzione degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa dei Dirigenti Medici -Veterinari e dei Dirigenti Sanitari, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992. Detto decreto ha comunque confermato la selezione pubblica quale strumento preordinato all’attribuzione degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa e, nel dettare principi generali inde-

rogabili sulle modalità di gestione della stessa, devolve espressamente alle Regioni il compito di disciplinarne criteri e procedure.

**Art. 2
Fasi della procedura**

1. Le fasi fondamentali della procedura sono nell’ordine di seguito elencate:

- definizione delle caratteristiche professionali sotto il profilo oggettivo e soggettivo (art.3);
- avvio della procedura con la pubblicazione di avviso (artt.4-5);
- nomina della commissione di valutazione (art.6);
- criteri di valutazione dei candidati - conferimento incarico (art.7);
- incarico strutture complesse a direzione universitaria (art.8);
- sottoscrizione del contratto individuale (art.9).

**Art. 3
Definizione delle caratteristiche professionali
sotto il profilo oggettivo e soggettivo**

1. Nell’alveo ridefinito dall’ordinamento legislativo ed in quello contrattuale ancora vigente, tenuto conto della giurisprudenza formatasi in materia, si forniscono le indicazioni operative che seguono e che si ritengono utili, anche in continuità con il percorso e l’esperienza consolidata nell’ambito delle strutture del SSR, per:

- a. assicurare che nelle figure preposte alla direzione di struttura complessa possano essere coniugate le competenze tecniche, professionali e scientifiche con quelle di carattere organizzativo e di gestione strategica delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi aziendali;
- b. orientare l’esercizio dei poteri e delle prerogative dei Direttori Generali in un’ottica di sempre maggiore efficienza, efficacia e trasparenza delle scelte effettuate;
- c. contemperare l’esigenza di garantire un’applicazione uniforme ed omogenea

delle norme sopra richiamate con quella di preservare un margine di discrezionalità alle singole Aziende Sanitarie ed Enti del SSR nell'effettuazione di scelte rilevanti e nella possibilità di introdurre una disciplina di maggiore dettaglio, al fine di valorizzare la loro autonomia e conseguente responsabilità, nel rispetto del modello del Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia.

2. La definizione della posizione di struttura complessa da ricoprire costituisce l'aspetto centrale e prodromico dell'avvio della procedura e deve fare riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico di direzione (profilo soggettivo). La concreta definizione delle caratteristiche professionali/profilo è condotta sulla base della programmazione regionale, di quella aziendale nonché delle attività e degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e raggiungere. Poiché le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa influiscono in modo decisivo sull'organizzazione aziendale e sulla qualità delle scelte circa l'attribuzione delle relative responsabilità e, conseguentemente, sui risultati ottenuti, la caratterizzazione del profilo professionale deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza anche al fine di fornire alla Commissione uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate.

3. Il Direttore Generale adotta, quale atto propeudeutico all'indizione dell'avviso quinquennale, il provvedimento con il quale definisce le caratteristiche professionali che caratterizzano la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire:

- a. sotto il **profilo oggettivo**, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche;
- b. sotto il **profilo soggettivo** delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini

ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni.

Il Direttore Generale definisce le caratteristiche professionali sulla base delle indicazioni del Collegio di Direzione, tenendo conto della programmazione aziendale generale e delle attività da svolgere.

Qualora il Direttore Generale ritenga opportuno apportare modificazioni ed integrazioni alle indicazioni del Collegio di direzione, sentito il Direttore Sanitario, adotta il provvedimento riportando le motivazioni poste a base delle modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Avvio della procedura - pubblicazione dell'avviso

1. L'avviso deve contenere informazioni in ordine:
 - a. alla descrizione delle caratteristiche professionali richieste per la copertura della posizione oggetto dell'avviso;
 - b. alle modalità di svolgimento della selezione;
 - c. alla valutazione ed alla loro declinazione nell'ambito delle macro aree quali curriculum e colloquio ivi compresi:
 - i tetti massimi di punteggio di ciascuna macro area;
 - l'individuazione di una scala di misurazione degli elementi, singoli o aggregati, relativi alle prime due macro aree curriculum e colloquio;
 - gli altri criteri di valutazione di cui all'art.7;
 - d. il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del Bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il Direttore Generale si riserva di reiterare l'avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell'avviso, un numero di candidature inferiore a 4 (quattro).

Art. 5

Adeguatezza pubblicità

1. Ai sensi della legge regionale n. 15/2008 e del regolamento regionale di attuazione n.20/2009, l'avviso pubblico deve essere pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 - per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
 - sul sito aziendale.
2. Altre forme di pubblicità da garantire riguardano:
- Data di effettuazione delle operazioni di sorteggio per la nomina della Commissione;
 - Nomina della Commissione;
 - Verbale delle operazioni condotte dalla Commissione
 - Pubblicazione del provvedimento di attribuzione dell'incarico di direzione.

Art. 6

Nomina della commissione di valutazione

1. L'Azienda provvede ai sorteggi ed alla conseguente costituzione e nomina della Commissione di Valutazione, ad intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i., la Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda interessata (componente di diritto) e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs 502/1992, come modificato dal DL 158/2012 convertito in legge 189/2012, negli IRCSS la Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario o dal Direttore Scientifico a seconda che l'attribuzione dell'incarico di direzione abbia ad oggetto una struttura prevalentemente orientata all'attività assistenziale o all'attività di ricerca.
4. Della data di effettuazione delle operazioni di sorteggio è fornita informazione nell'Avviso di indizione della procedura. Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione Aziendale appositamente nominata, sono pubbliche e formalizzate con

il relativo verbale. La Commissione di Sorteggio è composta da tre dipendenti dell'Azienda, individuati tra i dirigenti amministrativi e/o i collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi professionali esperti, di cui uno con funzioni di Presidente.

5. Nel rispetto delle indicazioni legislative sulla composizione della Commissione di Valutazione, qualora venissero sorteggiati tre nominativi della regione Puglia, si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della Commissione proveniente da regione diversa. La stessa modalità deve essere applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.

6. Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell'ambito dell'elenco della disciplina propria della struttura complessa di riferimento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio, almeno pari a 10, l'Azienda interessata provvede ad acquisire ulteriori nominativi nell'ambito degli elenchi delle discipline equipollenti.

7. A seguito delle operazioni di sorteggio, l'Azienda provvede all'accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti della Commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazioni per le quali potrebbe essere compromessa l'imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, si applicano le disposizioni di cui all'art.51 del c.p.c., dell'art.35, comma 3, lett. e) e dell'art.35-bis, comma 1, lett a), del d.lgs. n.165/2001 (così come introdotto dall'art.1, comma 46, della Legge n.190/2012), nonché dal d.lgs n.39/2013.

8. All'atto dell'accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dall'Azienda redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato. Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001 (così come innovato dall'art. 5 della Legge 23 novembre 2012, n.

215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

9. La nomina della Commissione è pubblicata sul sito internet aziendale, come da vigenti disposizioni in materia.

10. Il Direttore Generale individua tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi in servizio presso l'Azienda, il segretario della Commissione di Valutazione.

11. La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano.

12. Il Direttore Sanitario dell'Azienda, alternativamente il Direttore Scientifico negli IRCCS come indicato al comma 3, è membro effettivo della Commissione, partecipa al voto ed, al suo interno, svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo professionali espressi dal Direttore Generale con il supporto degli organismi aziendali competenti, vigilando affinché i criteri e le scelte effettuate dalla Commissione, nelle operazioni di valutazione, siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali.

Art. 7

Criteri di valutazione-conferimento incarico

1. Ai sensi dell'art. 15 - comma 7-bis punto b) - del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i., la Commissione effettua la valutazione tramite l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio".

2. La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all'art.3, comma 3 del presente regolamento, come riportati nell'avviso, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata alla verifica dell'aderenza alle caratteristiche professionali di cui

all'art.5, comma 1, lett.a) mediante la scala di misurazione degli elementi, singoli o aggregati, così come indicata nell'avviso. Ai fini della valutazione delle macro aree, si fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art. 8 del D.P.R. n. 484/1997 in quanto ancora attuali nella loro esplicitazione, così come segue:

- I. Preliminarmente i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
- II. La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
- III. In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet dell'Azienda prima della nomina del vincitore.
- IV. Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte al precedente art.3, ed essere volti ad accertare:
 - a. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
 - b. la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha

- operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
- c. la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività / casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
 - d. i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
 - e. l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
 - f. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore (massimo punti 3);
 - g. la produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
 - h. la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi (massimo punti 3)

L'elenco può essere integrato con altri elementi definiti dall'Azienda, in ogni caso, la scala di misu-

razione e la conseguente assegnazione dei punteggi da parte della Commissione devono comunque garantire che gli elementi inerenti l'attività professionale di cui alle precedenti lettere a), b) e c) assumano carattere prevalente nella valutazione dei candidati, salvo i casi in cui le caratteristiche del profilo da ricoprire abbiano specifiche motivate necessità.

3. Prima dell'espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario (o del Direttore Scientifico), illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo.

4. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall'Azienda. La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.

5. Le Aziende possono prevedere, formulando apposite indicazioni nell'avviso di cui all'art.5, che la Commissione esprima valutazioni specifiche in merito all'idoneità dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui. Tali modalità, che le Aziende disciplinano autonomamente in ordine ai tempi di inserimento nell'ambito della procedura selettiva dandone preventiva comunicazione ai candidati, hanno il fine di acquisire ulteriori elementi

atti a permettere al candidato medesimo di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti. Nell'ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione nella macro-area del colloquio, le Aziende possono altresì prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell'ambito della macro area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.

6. I candidati sono convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con raccomandata A/R o altre modalità conformi alle norme vigenti anche in materia di trasmissione telematica, che verranno previamente indicate nell'avviso di cui all'art.5. Il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.

7. Le motivazioni a supporto della valutazione del colloquio devono essere dettagliatamente verbalizzate.

8. La commissione, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui sia stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione

conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

9. Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, e la relazione della commissione, comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet dell'Azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale della nomina di uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.

10. Il Direttore Generale deve esaurire gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della terna degli idonei.

Art. 8

Incarichi di struttura complessa a direzione universitaria

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, ferma restando l'applicazione delle procedure fin qui viste per l'affidamento degli incarichi delle strutture complesse a conduzione ospedaliera, d'intesa con il Rettore e ferme restando le specifiche indicazioni contenute nei protocolli d'intesa Regione-Università, procede alla nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria, sentito il Dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.
2. Le Aziende e gli Atenei interessati individuano congiuntamente, con apposite regolamentazioni, i percorsi procedurali più idonei - nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza - preordinati all'individuazione del responsabile da nominare.
3. Dell'adozione di tali regolamentazioni, dovrà essere resa evidenza tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet dell'Azienda e sul sito internet dell'Ateneo.

4. L'Azienda e l'Ateneo sono tenuti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, a pubblicare sui propri siti internet l'atto di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa e il curriculum del candidato prescelto.

Art. 9

Tempi di gestione della procedura

1. Nell'Avviso, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso - in analogia a quanto già previsto nell'ambito della normativa concorsuale del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui ai rispettivi articoli 10 del D.P.R. n. 483/1997 e del D.P.R. n. 484/1997 - dovrà essere riportato il termine massimo di conclusione della procedura. La procedura s'intende conclusa con l'atto formale di nomina del vincitore adottato dal Direttore Generale.

Art. 10

Il contratto individuale

1. Il Direttore Generale provvede alla stipula di un contratto in cui siano contenuti:
- denominazione e tipologia dell'incarico attribuito;
 - obiettivi generali da conseguire, relativamente all'organizzazione ed alla gestione dell'attività clinica (ad es.: sviluppo/consolidamento di competenze professionali, sviluppo di attività in settori particolari;...)
 - opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;
 - periodo di prova e modalità di espletamento della stessa, ai sensi dell'innovato art. 15, comma 7-ter, del d.lgs. n. 502/1992;
 - durata dell'incarico (data inizio e data di scadenza);
 - possibilità di rinnovo, previa verifica;
 - modalità di effettuazione delle verifiche;
 - valutazione e soggetti deputati alle stesse;
 - retribuzioni di posizione connessa all'incarico (indicazione del valore economico);
 - obbligo frequenza al corso manageriale ex art.15 D.P.R.n.484/1997, una volta reso

disponibile dal sistema sanitario regionale, con la precisazione che la mancata partecipazione ed il mancato superamento del primo corso utile successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso;

- condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell'incarico;
- obbligo, pena la decadenza, dell'osservanza del Codice di comportamento di cui al DPR n.62/2013 come integrato dall'Amministrazione ai sensi dell'art.1, comma 2 del medesimo DPR;
- dichiarazione dell'incaricato sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità con l'obbligo dello stesso di presentazione annuale di cui ai commi 1 e 2 dell'art.20 del D.lgs n. 39/2013.

2. Il contratto individuale oltre ai contenuti obbligatori sopra indicati, potrà contenere anche clausole non obbligatorie ma previste dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, che le parti ritengono opportuno introdurre in relazione alle specificità della posizione trattata, della realtà organizzativa e delle eventuali esigenze individuali.

3. L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non è modificabile per tutta la durata di svolgimento dell'incarico, con specifica sottoscrizione della relativa clausola.

Art. 11

Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle procedure di attribuzione dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa a Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli IRCCS pubblici del sistema sanitario della Regione Puglia.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano nel caso di conferimenti degli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Distretto, per i quali si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

3. In ottemperanza all'innovato art. 15, comma 7-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, per il conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa è fatto divieto di utilizzazione di contratti a tempo determinato di cui all'art. 15-septies dello stesso d.lgs. n. 502/1992.

Art. 12

Norme di rinvio

Il presente Regolamento si intende automaticamente integrato dalle norme ed accordi nazionali e regionali che interverranno successivamente.

Art. 13

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento non si applica alle procedure selettive avviate prima dell'entrata in

vigore del D.L. 158 del 13.09.2012 convertito in legge n.189 dell'08.11.2012. Le procedure selettive eventualmente avviate dopo l'entrata in vigore della succitata legge devono essere adeguate a quanto previsto dal presente regolamento.

2. Nelle more della predisposizione dell'elenco unico nazionale a cura del Ministero della Salute, le Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, al fine di far fronte ad esigenze indifferibili adeguatamente motivate, sono autorizzate ad avvalersi di elenchi provvisori di propria realizzazione, suddivisi per discipline, ricavati dall'accorpamento degli elenchi nominativi forniti dalla Regione Puglia con gli elenchi ottenuti da altre Regioni. Le operazioni di sorteggio vanno comunque condotte nel rispetto delle modalità disciplinate nell'ambito del comma 7-bis, punto a), dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i., e dell'art.6 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 dicembre 2013

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 dicembre 2013,
n. 25

“Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale “Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n. 2.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2228 del 26 novembre 2013 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 della L.R. 9 marzo 2009, n.2 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale” d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge regionale”.
2. Le presenti norme stabiliscono:
 - a. i requisiti e le procedure per il riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;
 - b. i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non per-

- c. la presentazione delle comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche e la redazione dei calendari fieristici;
- d. i criteri per evitare le concomitanze tra le manifestazioni fieristiche;
- e. il riordino degli enti fieristici.

Art. 2

Attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche

1. La Regione con atto del dirigente competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica “internazionale” alla manifestazione fieristica di qualifica “nazionale”, quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. la presenza di almeno il 15% del numero totale di espositori, di espositori esteri diretti o rappresentanti, provenienti da almeno 10 paesi esteri o, alternativamente, proveniente da almeno 5 paesi esteri extra U.E. sul totale degli espositori;
 - b. l’affluenza di almeno l’8% del numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri;
 - c. l’affluenza di almeno il 4% del numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri ed extra UE.
2. La Regione con atto del dirigente competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica “nazionale” alla manifestazione fieristica quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. una partecipazione di espositori o visitatori provenienti da almeno 6 regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa, superiore alla metà degli espositori totali;
 - b. una partecipazione di espositori esteri diretti o rappresentanti non inferiore al 10% del totale degli espositori;
 - c. una presenza di visitatori di provenienza extra regionale non inferiore al 5% del totale dei visitatori.

3. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dai presenti criteri, ai commi 1 e 2; ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione già qualificata e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da queste distaccati.

4. La Regione con atto del dirigente competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica "regionale" alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Riconoscimento della qualifica locale da almeno due edizioni;
- b. Partecipazione di espositori nella precedente edizione provenienti dalle sei province pugliesi.

5. La qualifica "nazionale" o "internazionale" o "regionale" non viene più riconosciuta quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possiede più i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.

6. Per quanto riguarda le manifestazioni locali il comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

- a. influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale provinciale competente e/o ad altre province della Puglia;
- b. provenienza degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale della provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre province della Puglia

7. Sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni, la Regione predispose il calendario fieristico ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale, prevedendo che l'attività di vendita all'interno delle fiere generali e delle mostre-mercato e l'accesso al pubblico indifferenziato per le fiere specializzate sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di manifestazione di cui all'articolo 9.

8. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche devono comunque applicarsi tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

9. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della legge regionale, il Servizio competente può concedere, in via eccezionale, deroghe al periodo di svolgimento in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.

Art. 3

Sistemi di rilevazione

1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono predisporre sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, idonei per la verifica dei requisiti per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale o nazionale.

2. Il numero dei visitatori può essere conteggiato con sistemi automatici informatizzati, elettronici, magnetici od equivalenti oppure con rilevazione a scheda individuale o tramite il conteggio dei biglietti venduti. A tal fine non sono considerate le tessere d'onore, le tessere per la stampa e le tessere d'ingresso per gli espositori.

Art. 4

Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali

1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici ai fini dello svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale sono i seguenti:

- a. presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b. disponibilità di parcheggi esterni;
- c. sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e servizi antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici aerazione, illuminazione);

- d. spedizione;
- e. telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- f. postazione di pronto soccorso;
- g. servizi di ristoro;
- h. servizi di prenotazione alberghiera e viaggi;
- i. servizi bancari;
- j. sale convegni;
- k. servizio stampa;
- l. servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni, manifestazioni collaterali, stampa);
- m. centro affari (servizio informazioni in generale, centro di accoglienza di operatori e delegazioni, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte);
- n. statistiche sulle manifestazioni fieristiche;
- o. gestione informatizzata dei data base amministrativi e del servizio informazioni.
- p. sistemi informatizzati.

Art. 5

Requisiti minimi dei quartieri fieristici nazionali

1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici ai fini dello svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale sono i seguenti:
 - a. presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - b. disponibilità di parcheggi esterni;
 - c. sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e servizi antincendio, criteri per i materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici aerazione, illuminazione);
 - d. servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
 - e. postazione di pronto soccorso;
 - f. servizi di ristoro;
 - g. servizi di prenotazione alberghiera e viaggi;
 - h. servizi bancari;

- i. sale convegni;
- j. servizio stampa;
- k. servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni, manifestazioni collaterali, stampa);
- l. statistiche sulle manifestazioni fieristiche.

Art. 6

Requisiti minimi dei quartieri fieristici regionali

1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici ai fini dello svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica regionale sono i seguenti:
 - a. presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - b. disponibilità di parcheggi esterni;
 - c. impianti e servizio antincendio, impianti di riscaldamento aerazione, illuminazione, servizio di vigilanza, criteri uniformi per il materiale di allestimento e di sicurezza richiesto agli espositori;
 - d. sale convegni;
 - e. postazione di pronto soccorso;
 - f. servizi di ristoro;
 - g. servizi di prenotazione alberghiera e viaggi;
 - h. servizio informazioni su espositori, convegni, manifestazioni collaterali, stampa;
 - i. statistiche sulle manifestazioni fieristiche

Art. 7

Definizione di spazi espositivi non permanenti

1. Per spazi espositivi non permanenti si intendono strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o altre strutture similari.
2. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti è necessario che, in relazione alla qualifica della mani-

festazione, gli spazi abbiano i requisiti previsti dai precedenti articoli 4, 5 e 6 e rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Art. 8

Modalità di verifica e controllo dei requisiti dei quartieri fieristici

1. Entro sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti gestori dei quartieri fieristici devono trasmettere, ai fini della verifica di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale al Servizio regionale competente apposita relazione attestante la conformità degli standard riscontrati nei quartieri fieristici di loro competenza con quelli previsti nel presente regolamento, in relazione alle qualifiche internazionali, nazionali e regionali.

2. Nel caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme ai criteri regionali, nel medesimo possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, qualora entro sessanta giorni dalla rilevazione effettuata dagli uffici regionali, il soggetto che ha la disponibilità a qualunque titolo del quartiere fieristico presenta un progetto di adeguamento ai criteri regionali, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.

3. La conformità ai criteri regionali del quartiere fieristico deve essere raggiunta entro nove mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Oltre tale periodo nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai criteri regionali di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.

4. La Regione verifica, altresì, la conformità degli spazi espositivi non permanenti ai requisiti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.

Art. 9

Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche

1. La comunicazione relativa allo svolgimento della manifestazione fieristica è presentata, anche

per via telematica, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 12 dal legale rappresentante del soggetto organizzatore all'autorità competente ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale.

2. La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta o quella richiesta, le date di inizio e chiusura della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati, specificati all'articolo 13, la sede di svolgimento, le dimensioni della superficie espositiva, i servizi forniti, l'apertura al pubblico o la riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.

3. Alla comunicazione deve essere allegato:

- a. il disciplinare della manifestazione fieristica con la segnalazione dell'eventuale attività di vendita che si intende effettuare;
- b. il numero totale degli espositori e visitatori registrati nella precedente edizione con l'indicazione del metodo di rilevazione dati;
- c. una dichiarazione attestante che la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico e sia conforme ai criteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6, in riferimento alla qualifica richiesta, ovvero l'idoneità della sede fieristica, relativamente alla sicurezza ed agibilità delle strutture presso le quali si svolgerà la manifestazione;
- d. il regolamento della manifestazione indicante, altresì, i criteri di ammissibilità degli espositori, l'ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali;
- e. il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni ed altri eventi collaterali.

4. La Regione e/o il Comune, per le sole manifestazioni con qualifica locale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione possono richiedere notizie integrative ai fini istruttori.

5. La Regione, al fine di valorizzare il sistema fieristico pugliese e armonizzarlo con le realtà fieristiche nazionali, promuove opportune intese tra gli organizzatori al fine di evitare concomitanze tra

manifestazioni fieristiche di uguale merceologia tenendo conto della coerenza con gli obiettivi regionali per lo sviluppo e la promozione dell'economia pugliese anche sui mercati esteri, il grado di specializzazione della manifestazione.

6. Si intende concomitante la manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale che si svolga nell'ambito della regione Puglia in un periodo di tempo compreso tra i quindici giorni antecedenti e/o susseguenti ad altra manifestazione fieristica con qualifica e merceologia uguali.

7. La Regione con atto del dirigente competente, qualora non si realizzi un accordo tra le parti, alla manifestazione fieristica concomitante meno consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, né inserisce la medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in applicazione del principio di tutela della concorrenza, le seguenti condizioni:

- a. presenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 relativi alle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali;
- b. conformità della sede espositiva scelta dalla manifestazione concomitante meno consolidata nel tempo ai criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6.

8. E' comunque fatto salvo il diritto per l'organizzatore della manifestazione concomitante a svolgere ugualmente la propria fiera in qualsiasi periodo.

Art. 10

Variatione del periodo di svolgimento delle manifestazioni

1. Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche già prese in esame al fine della predisposizione del calendario regionale possono pervenire, debitamente motivate, al Servizio regionale competente per materia entro e non oltre il 31 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione.

2. In caso di variazione del periodo di svolgimento, relativa a manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, il mantenimento della qualifica

attribuita nella prima comunicazione ed il relativo inserimento nel calendario regionale è possibile solo a condizione che le nuove date proposte non coincidano totalmente o parzialmente con quelle di altre manifestazioni che, nelle date contestate, risultino più consolidate nel tempo e aventi le stesse qualifiche delle manifestazioni variate che si svolgono in Puglia.

3. Le variazioni di data si intendono accolte qualora l'unità organizzativa competente per materia non provveda a comunicare un provvedimento ostativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 11

Adeguamento degli enti fieristici

1. Al fine di adempiere alla previsione dell'art. 11 della legge regionale, gli Enti fieristici di cui al comma 1 del medesimo articolo, sulla base delle disposizioni dei rispettivi statuti, adottano un piano operativo, che evidenzia l'evoluzione da "fiera tradizionale" a nuovo soggetto imprenditoriale e innovativo e che descriva:

- a. in caso di affidamento delle attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche le procedure di selezione dei soggetti cui affidare direttamente l'attività;
- b. in caso di costituzione di società mista, le procedure per selezionare i soci cui affidare tale attività.

2. Il piano operativo di cui al comma 1 assicura che le procedure siano informate ai principi di evidenza pubblica, garantisce la più ampia partecipazione degli operatori economici e risponde ai seguenti criteri:

- assicurare efficaci ed efficienti attività operative in sinergia con le realtà economiche / produttive del territorio vocate a favorire processi di internazionalizzazione delle stesse;
- sostenere la promozione dei prodotti di eccellenza sui mercati nazionali ed internazionali;

- garantire la competitività e la capacità di attrazione del nuovo soggetto emulando, sin dove possibile e conveniente, i migliori esempi di trasformazione economico/gestionale di enti fieristici avvenuti negli ultimi anni

3. Il Piano operativo, completo di crono programma e degli schemi delle procedure di evidenza pubblica che gli Enti Fieristici intendono adottare, è trasmesso al Servizio regionale competente che entro 30 giorni verifica la coerenza del Piano con gli obiettivi e i principi generali della legge regionale.

4. Il Servizio esprime parere di conformità del Piano operativo e dei relativi allegati entro 30 giorni, trascorsi i quali lo stesso si intende positivo.

5. In ogni caso, le procedure di cui al comma 1 del presente articolo devono essere avviate entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

6. Nel caso di inerzia da parte degli enti fieristici regionali, saranno applicate le disposizioni dell'art. 11, commi 2 e 3 della legge regionale.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono essere riconosciuti nuovi enti fieristici autonomi.

Art. 12

Modulistica

1. Con atto del dirigente competente per materia viene approvata la modulistica da utilizzare, anche per via telematica per:

- a. richiesta per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale, nazionale o regionale per le manifestazioni fieristiche che si svolgono in Puglia e per l'inserimento nel calendario regionale;
- b. comunicazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o regionali;
- c. scheda di rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o regionali.

Art. 13

Codici Settori merceologici

1. Al fine di consentire un adeguato coordinamento con le manifestazioni fieristiche a livello nazionale vengono individuati i codici ed i settori merceologici da indicare nella comunicazione di cui all'articolo 9:

1	Agricoltura, Zootecnia, Pesca e Relativi Macchinari
2	Food Bevande Ospitalità
3	Sport Hobby, intrattenimento Arte
4	Servizi Business Commercio
5	Costruzioni Infrastrutture
6	Viaggi Trasporti
7	Sicurezza Antincendio Difesa
8	Formazione Educazione
9	Energia Combustibili Gas
10	Protezione dell'ambiente
11	Stampa Packaging Imballaggi
12	Arredamento Design d'interni
13	Casalinghi, giochi, Regalistica
14	Bellezza, Cosmetica
15	Real Estate, Immobiliare
16	Automobili, Motocicli
17	Chimica
18	Elettronica, Componenti
19	Industria, Tecnologia, Meccanica
20	Aviazione, Aerospaziale
21	IT e Telecomunicazione
22	Salute, Attrezzature ospedaliere
23	Ottica
24	Gioielli, Orologi Accessori
25	Tessile Abbigliamento Moda
26	Trasporti Logistica Moda

27 Campionarie generali

28 Articoli Sacri Funerari e Cimiteriali

Art. 14

Norme transitorie

1. La qualifica di cui all'articolo 2, commi 1, 2

e 4, è attribuita fin dalla prima edizione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento alle manifestazioni già in possesso rispettivamente della qualifica internazionale, nazionale e regionale.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 dicembre 2013

VENDOLA

SOMMARIO

- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche
- Art. 3 - Sistemi di rilevazione
- Art. 4 - Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali
- Art. 5 - Requisiti minimi dei quartieri fieristici nazionali
- Art. 6 - Requisiti minimi dei quartieri fieristici regionali
- Art. 7 - Definizione di spazi espositivi non permanenti
- Art. 8 - Modalità di verifica e controllo dei requisiti dei quartieri fieristici
- Art. 9 - Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche
- Art. 10 - Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni
- Art. 11 - Adeguamento degli enti fieristici
- Art. 12 - Modulistica
- Art. 13 - Codici Settori merceologici
- Art. 14 - Norme transitorie



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**